



ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa
Piazzale della Liberazione, 2 – 60013 CORINALDO (AN)
Codice Meccanografico **ANIC834008** – Codice Fiscale **92015290429**
Tel. **071.67161** — e-mail: anic834008@istruzione.it – sito www.iccorinaldo.edu.it

COMUNICATO N. 248

*A tutto il Personale
All'Ufficio Personale
Al DSGA
Al sito
Agli atti*

OGGETTO: FERIE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Gentilissimi, le ferie del personale della scuola costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007 tuttora in vigore. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore. Per agevolare la corretta richiesta da parte del personale si propone una breve guida. Laddove dovreste avere difficoltà potrete chiedere il supporto degli Uffici di Segreteria **esclusivamente tramite PEO d'istituto all'att.ne Ufficio personale e per conoscenza DSGA e DS.**

NUMERO DI GIORNI DI FERIE E DI FESTIVITÀ SOPPRESSE (Artt.13, commi 1-6 e 19 comma 2 CCNL 29.11.2007).

Ferie spettanti al personale a tempo indeterminato e determinato

Il personale docente e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato ha diritto: ▪ a 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un'anzianità di servizio non superiore ad anni 3; ▪ a 32 gg. per anno scolastico se ha un'anzianità di servizio superiore ad anni 3. Per "anzianità di servizio" si intende un servizio a qualunque titolo prestato (per cui nei tre anni vengono considerati tutti i servizi svolti a tempo determinato sia come docente che ATA). Nel calcolo dei giorni di ferie spettanti, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Calcolo delle ferie personale a tempo determinato

Le ferie del personale docente e ATA assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Va quindi effettuata la proporzione $360: 30/32 = n^{\circ}$ dei giorni di servizio: x ▪ Es. docente fino al terzo anno di servizio che ha prestato 82 giorni di supplenza ha diritto a 7 giorni di ferie ($x = 30$ per 82 diviso 360).

Festività soppresse

In sostituzione delle festività soppresse, a tutto il personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono. È considerato giorno festivo la

ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Nel calcolo dei giorni spettanti per festività soppresse, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Personale in servizio su 5 o 6 giorni o in regime di part time

Personale in servizio su 5 o 6 giorni per il personale docente e ATA che presta servizio su 5 giorni (settimana corta o giorno libero) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie. A tutto il personale scolastico le ferie devono essere sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali.

Di norma il periodo di ferie deve essere definito tenendo conto dei giorni lavorativi come derivanti dalla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque o sei giorni, senza conteggiare le festività e/o i riposi compensativi in esso ricadenti.

Personale docente e ATA in regime di part-time Il personale docente e ATA in regime di part time orizzontale ha lo stesso numero di giorni di ferie del personale a tempo pieno. Per il personale docente e ATA in regime di **part time verticale**, invece, il periodo di ferie viene riproporzionato. Per il solo personale docente ed ATA in regime di **part time verticale** il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali): Es. docente in part time verticale 3 giorni a settimana: $3 : 6 = x : 32$ ovvero $x = 16$ gg. di ferie.

PARTICOLARITÀ Personale ATA: per il personale ATA il CCNL 29.11.2007 (art. 13 comma 5) dispone che nel caso in cui il PTOF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni CCNL. Mentre i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana ai fini del computo delle ferie vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

TIPOLOGIE DI ASSENZA CHE NON RIDUCONO IL PERIODO DI FERIE SPETTANTE (Art. 13 comma 14 CCNL 29.11.2007)

Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. Es: periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50%; congedi parentali retribuiti al 30%.

PERIODI IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE (Artt. 13, 15 e 54 CCNL 29.11.2007 - Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18)

Personale docente

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. In sintesi, è possibile fruire delle ferie spettanti:

- ✓ dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- ✓ durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;
- ✓ durante una eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- ✓ dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento;

✓ dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).

Personale ATA

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può fruire delle ferie durante tutto l'anno scolastico anche frazionandole in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 54 del CCNL del 29.11.2007 e nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto:

✓ Se il dipendente, per **esigenze di servizio e preve disposizioni impartite**, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa.

Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario **riguardo alla funzionalità** e alla operatività dell'istituzione scolastica. Le predette giornate di riposo **non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento**, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica.

In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuiti.

INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLE FERIE (Artt. 13 commi 12 e 13 CCNL 29.11.2007 e 47 comma 4 D.Lgs 151/01) Il personale può interrompere il periodo di ferie:

- In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;
- In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);
- Se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

Le ferie del dipendente interrotte o sospese dal dirigente:

➤ Solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto. In questo caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

RECUPERO DELLE FERIE NON GODUTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (Art. 13 comma 10 CCNL 29.11.2007)

In ogni caso, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti sopra stabiliti.

FERIE DEL PERSONALE DI RUOLO CHE SVOLGE UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO

Ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL 29.11.2007:

✓ **il personale docente** con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell'ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato, in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede.

✓ **il personale ATA** con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell'ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede. Il personale docente e ATA che presta servizio in altra classe di concorso o ordine di scuola o, nel caso degli ATA, in altro profilo o in qualità di docente al 31 agosto o al 30 giugno (ex artt. 36 e 59) assume lo status previsto per il supplente, anche per i congedi e la retribuzione.

Fruizione delle ferie

➤ contratto al 31 agosto: il personale fruirà delle ferie nella scuola in cui è in servizio con le stesse modalità e gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato;

➤ contratto al 30 giugno: ✓ non è possibile attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruiti; ✓ non è possibile calcolare i giorni di ferie spettanti sottraendo i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell'arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruiti o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o formalmente concesse, così come si fa per tutti i supplenti a tempo determinato con contratto al 30/6. Ciò perché il personale destinatario dell'art. 36 e 59 rientra nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato e non cessa il rapporto di lavoro. In conclusione, così come precisato anche dall'ARAN - SCU_014_Orientamenti applicativi – tale personale fruirà delle ferie al rientro nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato (detratti i giorni di ferie eventualmente già fruiti durante la supplenza).

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE (Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18) Docenti a tempo indeterminato o con contratto al 31 agosto. Le ferie possono essere fruiti nei periodi di luglio ed agosto oppure in quelli di sospensione delle lezioni che comprendono, oltre a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali ecc. Spetta sempre al docente individuare il periodo di fruizione delle ferie. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro le ferie non sono monetizzabili salvo i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui non è imputabile o riconducibile al dipendente (decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità ecc.).

Docenti supplenti brevi o con contratto al 30/6 **Nota del Ministero del 27 marzo 2025**

Anche per tale personale ai fini di una eventuale monetizzazione delle ferie residue si prendono in considerazione i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui la mancata fruizione non è imputabile o riconducibile al dipendente (assenze per malattia e infortunio, congedo obbligatorio di maternità ecc. fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni o comunque durante tutti i periodi in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie). ➤ Es. Se durante il periodo di sospensione delle lezioni per Natale o Pasqua, periodo in cui il docente può fruire delle ferie, il docente era in malattia o in congedo per maternità, tali giorni non dovranno essere sottratti dal monte ferie spettante.

Personale ATA con contratto a tempo indeterminato o con contratto fino al 30/6 o 31/8 Ai fini dei periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie le nuove norme non introducono alcuna novità rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29.11.2007.

Personale ATA supplente breve

Per tale personale è riconosciuta la “monetizzazione” quando la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.

Da ultimo si ricorda che le FERIE NON GODUTE DEL PERSONALE SUPPLENTE, NOTA del MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO del 27 marzo 2025, seguito dell'Ordinanza della

Firmato digitalmente da VESPOLI CATERINA

Corte di Cassazione n.11968 del 07 maggio 2025 si rende opportuno esporre quanto segue sulle norme vigenti.

In materia di ferie del Personale è intervenuta, con effetto dal 01/09/2013, la Legge n. 228/2012, in particolare l'art. 1, commi 54 – 55 – 56 illustrati di seguito nella loro sostanza e sintesi.

L'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, fatta salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno purché senza oneri per la Finanza Pubblica (cioè senza compensi economici ai dipendenti che sostituiscono il collega in ferie durante tali 6 giorni).

Si precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, ad esempio:

- le vacanze natalizie e pasquali;
- quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto e i cosiddetti “ponti”;
- i giorni di sospensione per operazioni elettorali;
- i mesi di luglio e agosto;
- i primi giorni di settembre che precedono l'avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio;
- quelli intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati anch'essi per attività di servizio.

Il successivo comma 55 precisa che è consentito il pagamento delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. In altri termini, possono essere pagate le giornate di ferie che residuano dopo avere defalcato, da quelle maturate, i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di servizio e nei quali il dipendente non risulti assente per altra causa e motivo (es. malattia, maternità, infortunio, permessi L. 104, congedi parentali, altri permessi retribuiti, ecc.).

Il successivo comma 56 art.1 della stessa Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 della Legge in questione non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.

Per quanto esposto, si invita il Personale Docente titolare di incarichi di supplenza a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o degli altri periodi consentiti dalle norme sopra richiamate; qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Dirigente Scolastica

Dott.ssa Caterina Vespoli

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.
mm. ii. e normativa connessa

Firmato digitalmente da VESPOLI CATERINA